



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

e-mail: [disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

### COMUNICATO UFFICIALE N° 514/C.D.T. 39 DEL 12 GIUGNO 2012

## COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

[disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)

### 1. GIUSTIZIA SPORTIVA

#### 1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

*La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e dal Dott. Salvatore Palumbo, Componenti, avuta l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 12 giugno 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni sentite le richieste del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta:*

#### DEFERIMENTI

##### Procedimento n. 188/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1. Sig.Lo Monaco Giuseppe (dirigente A.S.D. Sikania Alcamo);
2. Sig.Valenti Valerio (segretario A.S.D. Adelskam Alcamo);
3. Sig.Amato Rosario (responsabile tecnico A.S.D. Iccarense);
4. Sig.Marchese Salvatore (tesserato A.S.D. Renzo Lo Piccolo di Terrasini);
5. Società A.S.D. Sikania Alcamo;
6. Società A.S.D. Adelskam Alcamo;
7. Società A.S.D. Iccarense;
8. Società A.S.D. Renzo Lo Piccolo di Terrasini.

La Procura Federale, con nota 8181/196 pf 11 12/MS/dvb del 15 maggio 2012, ha deferito le parti indicate in epigrafe innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere:

a) I tesserati, della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 61 comma 1 N.O.I.F.;

b) Le Società di appartenenza, per responsabilità oggettiva (art. 4 comma 2 C.G.S.).

Non sono pervenute controdeduzioni nei termini assegnati in rito.

Si sono presentati all'udienza dibattimentale il Sig. Valenti Valerio anche quale delegato della Società A.S.D. Adelskam, il Sig. Rosario Amato, il Presidente della A.S.D. Renzo Lo Piccolo Sig. Giovanni Tinervia, nonché il Sig. Marchese Salvatore.

I Sigg. Tinervia Giovanni, Marchese Salvatore e Amato Rosario nonché le Società Adelskam Alcamo e Renzo Lo Piccolo vengono ammessi al patteggiamento come da ordinanza che segue:

Ordinanza:

*La Commissione Disciplinare Territoriale:*

*rilevato che prima dell'inizio del dibattimento i Sigg. Marchese Salvatore e Amato Rosario nonché le Società Adelskam Alcamo e A.S.D. Renzo Lo Piccolo Terrasini hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S., individuata nella inibizione per giorni trenta da scontarsi nella prossima stagione sportiva e € 100,00 di ammenda con la diminuzione di cui all'art. 24 C.G.S.;*

*Visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 C.G.S. possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

P.Q.M.

*La Commissione Disciplinare Territoriale applica ai Sigg. Marchese Salvatore e Amato Rosario nonché alle Società Adelskam Alcamo e A.S.D. Renzo Lo Piccolo Terrasini le sanzioni come da dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti e delle indicata Società.*

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso con le seguenti ulteriori richieste: ammenda di € 100,00 per la società A.S.D. Sikania Alcamo; ammenda di € 150,00 per la società A.S.D. Iccarense; quindici giorni di inibizione per il Sig. Lo Monaco Giuseppe e non luogo a procedere per il Sig. Valenti Valerio mancando, da parte di questi, la sottoscrizione delle distinte.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i restanti altri soggetti deferiti, non ammessi a patteggiamento, e con l'eccezione del Sig. Valenti Valerio, siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, risultando *per tabulas*, e per ammissione dei deferiti sigg. Lo Monaco e Amato, la sottoscrizione di alcune distinte vevoli per il Torneo Città di Alcamo svoltosi nei giorni 8 e 9 settembre 2011 e risultando altresì l'irregolare posizione di tesseramento di taluni calciatori inseriti nelle predette distinte.

Va accolta la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura Federale per il caso del Sig. Valenti Valerio non risultando che lo stesso abbia sottoscritto alcuna distinta.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P.Q.M.

Come da patteggiamento dispone applicarsi la inibizione per giorni trenta a carico dei sigg. Marchese Salvatore e Amato Rosario, nonché l'ammenda di € 100,00 a carico delle Società A.S.D. Adelskam Alcamo e A.S.D. Renzo Lo Piccolo Terrasini.

Dispone inoltre applicarsi:

Alle Società A.S.D. Sikania Alcamo e A.S.D. Iccarense la sanzione dell'ammenda di € 150,00;

mesi uno di inibizione al Sig. Lo Monaco Giuseppe.

Dispone altresì l'archiviazione del procedimento a carico del Sig. Valenti Valerio.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n.190/B:**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. GIOACCHINO FERRANTE (Presidente dell'A.S.D. Jatina)
- 2) Sig. GIOACCHINO LO GIUDICE (Dirigente dell'ASD Jatina)
- 3) Società A.S.D. JATINA

La Procura Federale con nota 8390/612 pf11-12/AM/ma del 22 maggio 2012, notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere:

i primi due della violazione dell' art. 5 comma 1 per avere, entrambi, espresso, pubblicamente, giudizi lesivi dell'onorabilità degli arbitri e, comunque, della classe arbitrale e nell'aver attribuito ad alcuni direttori di gara presunte espressioni infamanti nonché dell'art. 1 comma 3 del CGS per non avere risposto alla convocazione del collaboratore della Procura Federale;

la terza, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS, per le violazioni ascritte ai propri tesserati.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale odierna.

Dato atto che tutti i soggetti deferiti sono comparsi ed hanno chiesto l'archiviazione del procedimento a loro carico sostenendo, inoltre, che la mancata comparizione è dipesa da indifferibili impegni di lavoro.

Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con le seguenti richieste: *"ritenere responsabili le parti rinviata a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al sig. Gioacchino Ferrante la inibizione per mesi sei; al sig. Gioacchino Lo Giudice l'inibizione per mesi sei; alla società l'ammenda di € 2.000,00"*.

Ciò premesso la Commissione, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che dalla documentazione in atti risulta provato che i sig.ri Gioacchino Ferrante e Gioacchino Lo Giudice, nelle loro rispettive qualità di Presidente e di asserito allenatore dell'ASD Jatina, hanno rilasciato delle dichiarazioni alla stampa e più precisamente al Giornale di Sicilia, che le ha pubblicate rispettivamente nelle edizioni del 19 novembre 2011 e 24 novembre 2011, con cui accusavano di essere stati appellati quali mafiosi da parte di alcuni arbitri che avevano diretto alcune loro gare.

Inoltre, a seguito della segnalazione fatta da questo Comitato alla Procura Federale, questa avviava le indagini per accertare la veridicità delle dichiarazioni ma, sebbene convocati più volte, i sig.ri Gioacchino Ferrante e Gioacchino Lo Giudice non si presentavano innanzi all'organo inquirente impedendo, quindi, l'accertamento di quanto denunciato.

Peraltro non risulta giustificata la loro mancata presentazione. In ragione di ciò gli stessi debbono rispondere degli addebiti loro rispettivamente ascritti per avere reso, pubblicamente, delle dichiarazioni lesive del prestigio arbitrale e per avere altresì violato il dovere, loro imposto, di presentarsi, una volta convocati, innanzi agli organi inquirenti. Conseguentemente gli stessi debbono soggiacere alla pene come determinate in dispositivo.

Da quanto sopra deve affermarsi la responsabilità sia diretta che oggettiva dell'ASD Jatina in ragione dei fatti posti in essere dal proprio Presidente e dal proprio Dirigente per cui la stessa va condannata alla pena così come determinata in dispositivo.

P.Q.M.

infligge:

al sig. Gioacchino Ferrante, Presidente della società ASD Jatina la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi due;

al sig. Gioacchino Lo Giudice, dirigente tesserato per l'ASD Jatina, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto lettera h) per mesi due ;

alla società ASD Jatina, a titolo di responsabilità sia diretta sia oggettiva, l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00)

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

***La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo Vice Presidente, dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, Componenti, e avuta l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 12 giugno 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:***

## **DEFERIMENTI**

### **Procedimento 185/B-01**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD APD Comitini Amici dello Sport

Sig. Casavola Antonio (presidente all'epoca dei fatti)

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 20/04/2012 prot.11.1329-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, e considerata la cessazione da tutte le attività da parte della società ASD APD Comitini Amici dello Sport,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Casavola Antonio;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cipolla Angelo, Forte Dario, Iacono Mario, Lorenzano Aleandro, Maligno Vincenzo, Pedalino Giovanni, tutti tesserati per la società ASD APD Comitini Amici dello Sport all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 185/B-02**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Aquila Monteserra (già ASD Città di Lentini)

Sig. Mandolfo Sebastiano (presidente all'epoca dei fatti)

N°24 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 20/04/2012 prot.11.1330-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali sostengono che i calciatori deferiti hanno tutti sostenute le prescritte visite mediche ma che, per motivi di "*causa di forza maggiore*" la società non può trasmetterne copia comprovandone l'esistenza. Per il solo calciatore Luna Davide viene allegata alla memoria di difesa copia del certificato medico attestante la idoneità all'attività sportiva agonistica.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia che quanto sostenuto dalla deferita non è esimente degli addebiti ascritti in quanto emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti del calciatore Luna Davide e applica:

l'ammenda di € 690,00 a carico della società ASD Aquila Monteserra (già ASD Città di Lentini) - (€ 30,00 x n.23 calciatori);

l' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Mandolfo Sebastiano;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Abramo Andrea, Arcidiacono Alfio, Battiato Vincenzo, Bosco Giuseppe, Buda Filadelfio, Centamore Sebastiano, Cosentino Antony Lucio, Di Franco Sebastiano, Fassari Marco, Fichera Santo, Mendola Sebastiano, Micieli Ottavio, Mignemi Alarico, Ortis Andrea, Ortis Simone, Randone Nuccio, Riccardi Massimiliano, Sgroi Alessio, Tocco Guglielmo, Tomasello Sebastiano, Tribulato Sebastiano, Vinci Salvatore, Zappalà Alfio, tutti tesserati per la società' ASD Aquila Monteserra (già ASD Città di Lentini) all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 185/B-03**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Atletico Trinacria

Sig. Tartaglia Giovanni (presidente all'epoca dei fatti)

N°8 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 20/04/2012 prot.11.1331-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 240,00 a carico della società Atletico Trinacria (€ 30,00 x n.8 calciatori);

l' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Tartaglia Giovanni;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Abbate orazio, Angelo Vito, Caruso Pietro, Catalano Luigi, Giusto Cristian, Orlando Aurelio, Pace Giuseppe, Piacenti Fabio, tutti tesserati per la società' Atletico Trinacria all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

#### **Procedimento 185/B-04**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Jatina

Sig. Ferrante Gioacchino (presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 20/04/2012 prot.11.1332-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 150,00 a carico della società ASD Jatina (€ 30,00 x n.5 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Ferrante Gioacchino;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Dragotta Rosario, Giangrande Giuseppe, Lo Giudice Gioacchino, Lo Giudice Riccardo, Panepinto Giulio, tutti tesserati per la società' ASD Jatina all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

#### **Procedimento 185/B-05**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Megara Club Augusta 2008

Sig. Scuderi Francesco (presidente all'epoca dei fatti)

N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 20/04/2012 prot.11.1333-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 300,00 a carico della società ASD Megara Club Augusta 2008 (€ 30,00 x n.10 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Scuderi Francesco;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Belfiore Angelo, Cavallaro Ivan, Consolo Giuseppe, Di Grande Alessandro, Ecora Antonio Fabio, Iurianello Dario, Maccarone Luca, Ortisi Domenico, Rametta Gabriele, Rizza Domenico, tutti tesserati per la società ASD Megara Club Augusta 2008 all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 185/B-06**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Mineo

Sig. D'Amplio Giuseppe (presidente all'epoca dei fatti)

N°8 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.



Con nota del 20/04/2012 prot.11.1334-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 240,00 a carico della società ASD Mineo (€ 30,00 x n.8 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. D'Amplo Giuseppe;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Barone Francesco, Biazzo Luca, Cappadonna Domenico, Fiorito Remigio, Giostra Adriano, Rizzo Carlo, Russo Salvatore Simone, Salerno Dario, tutti tesserati per la società ASD Mineo all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 185/B-07**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Piazza Armerina Mosaici

Sig. Amore Lorenzo (presidente all'epoca dei fatti)

N°13 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 20/04/2012 prot.11.1335-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, e considerata la cessazione da tutte le attività da parte della società ASD Piazza Armerina Mosaici,  
P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Amore Lorenzo;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Abbate Francesco, Angilella Giuseppe, Arancio Valentino, Avola Filippo, Catalano Rosario, Filetti Calogero, Giacinto Gabriele, Libro Olise, Mancuso Filippo, Minolfi Sergio, Prestifilippo Alfredo, Santangelo Roberto, Testa Gianmarco, tutti tesserati per la società ASD Piazza Armerina Mosaici all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 185/B-08**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD S.Alfio Calcio

Sig. Belfiore Salvatore (presidente all'epoca dei fatti)

N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 20/04/2012 prot.11.1336-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti non sono comparse e le memorie difensive inoltrate, che sostengono lo smarrimento dei certificati medici attestanti le avvenute visite mediche dei calciatori deferiti, non sono esimenti degli addebiti contestati.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva infatti che dall'esame della documentazione in atti emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 300,00 a carico della società ASD S.Alfio Calcio (€ 30,00 x n.10 calciatori);

l' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Belfiore Salvatore;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amico Valerio, Bonaccorso Antonino, Cavallaro Enrico, Contarino Gianluca, Di Mauro Antonio, Giordano Salvatore, Lucibello

Giovanni, Marrazzo Pasquale, Milo Riccardo, Paternò Pietro, tutti tesserati per la società ASD S.Alfio Calcio all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 185/B-09**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Tre Fontane

Sig. Cognata Giovanni (presidente all'epoca dei fatti)

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 20/04/2012 prot.11.1337-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 60,00 a carico della società ASD Tre Fontane (€ 30,00 x n.2 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Cognata Giovanni;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Foggia Francesco, Pinna Sergio, tutti tesserati per la società ASD Tre Fontane all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 185/B-10**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società USD Sfarandina

Sig. Mignacca Vincenzo (presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 20/04/2012 prot.11.1338-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 90,00 a carico della società USD Sfarandina (€ 30,00 x n.3 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Mignacca Vincenzo;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Agostino Ninone, Foti Giuseppe, Mignacca Walter, tutti tesserati per la società' USD Sfarandina all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Il Presidente della Commissione  
Disciplinare Territoriale  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 12/06/2012**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Sandro Morgana**